

Giuseppe Capponi

Allegati n° 10 e 11

Attività professionale - Certificato di Brevetto  
e documenti di costruzioni.

UNIONE EDILIZIA NAZIONALE

SEDE DI AVEZZANO

UFFICIO TECNICO

PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO A DOPPIA ELEVAZIONE PER  
CONTO DELLA DITTA CELI IN MASSA D' ALBE.

STATO E CONDIZIONI DI COTTIMO.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ nato e domiciliato  
in \_\_\_\_\_

Preso visione del progetto compilato dall'Ufficio Tecnico dell'U-  
nione Edilizia Nazionale di Avezzano sotto la data \_\_\_\_\_

per la costruzione della casa di cui sopra;

ha visitato e vagliato le condizioni, tutte del mercato, dell'ima-

pianta dell'opera e dei materiali tutti occorrenti per la costruzione

della casa di cui sopra al momento attuale e delle che potranno  
avverarsi nel corso dei lavori;

Tenuto conto di tutte le circostanze che potranno influire sul  
costo dell'opera da eseguire;

Potendo disporre di materiali e pezzi d'opera adeguati per inizi-  
re, svolgere e completare regolarmente entro i termini contrat-  
tuali i lavori in parola;

Dichiara di accettare come di fatti col presente atto accetta e  
si obbliga di eseguire i lavori di cui sopra alle seguenti condi-  
zioni:

Art. I Oggetto di cottimo. Il cottimo ha per oggetto la costru-  
zione di una casa di civile abitazione, situata in Agliano de' Marsi,  
costituita da piano terreno e valle costituito e ricoprente  
un'area di circa mq. 133 ed avente un'altezza media dal piano di  
campagna al piano di gronda di M. 6,00.

2/1

Art. 2 Prezzo d'appalto. Il prezzo approssimativo dell'appalto è di L. 66.500,00 (sessantaseimilacinquecento).

Art. 3 Descrizione Sommaria dell'edificio.

Consistenza. L'edificio da costruire si compone di N° 5 vani, del vano d'ingresso, del cesso e di tre vani di cantina intercomunicanti il tutto secondo le dimensioni e la distribuzione risultante dalle piante del piano terreno e dello scantinato, della sezione trasversale e del prospetto, disegni tutti allegati al presente atto.

L'altezza complessiva del piano terreno è di m. 4,50, quella dello scantinato di m. 3,50

Strutture: L'edificio deve essere costruito in armonia alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in paesi terremotati, in particolare esso deve essere del tipo con armatura a telaio densa e più precisamente deve essere dotato di un cordolo di fondazione di dimensioni m. 0,80 per 0,50 armato con 4 tondini di mm. 14 e con staffe di 8 mm. poste ogni 30 cm. al di sotto del quale sarà gettato uno strato di calcestruzzo e malta sovrapposto dello spessore di ca. 10 della larghezza di m. 1,3 di un altro cordolo al livello del piano terreno di dimensioni di m. 0,40 per 0,30 armato con 4 tondini di mm. 14 e con staffe di mm. 6 ogni cm. 25 e di un ultimo cordolo al piano di gronda di dimensioni m. 0,26 per m. 0,26 armato con 4 tondini di mm. 14 e con staffe di mm. 5 ogni cm. 25.

Oltre i cordoli principali dovrà essere costruito un cordolo di ca. 13 di altezza e di spessore pari a quello dei muri in corrispondenza degli architravi del piano terreno e dello scantinato fino ad orneggiarsi con gli stipiti delle finestre e delle porte, cordolo che deve essere armato con 4 tondini di mm. 8 di diametro.

Le porte e le finestre del piano terreno devono essere dotate di stipiti orneggiati ai cordoli dei solai contornati con archi =

travi, il tutto armato con 4, tondini da mm. 6 di diametro e con staffature di tendino analogo ogni 25 cm. di distanza.

Agli stipiti ed ai concatenamenti dei muri resistenti trasversali e longitudinali l'edificio deve essere dotato di pilastri e montanti armati tutti con 4 tondini da mm. 16 di diametro dalla parte inferiore delle fondazioni fino ai livelli del piano terreno ai quali nei pilastri dei muri perimetrali vanno aggiunti altri due tondini da mm. 14 e con 4 tondini da mm. 16 per la parte corrispondente al piano terreno, il tutto con staffature di tendino da mm. 6 ogni cm. 25 di distanza.

Tutti i cordoli descritti, tutti i montanti, gli stipiti e gli architravi sopra elencati devono essere dosati con Kg. 250 di cemento di prima qualità a lenta presa tipo Portland ogni mc. di calcestruzzo.

La sabbia per il calcestruzzo deve essere di prima qualità e la ghiaia di adatte dimensioni e devono essere rispettivamente mc. 0,400 e mc. 0,800 per ogni mc. di calcestruzzo.

Tutti gli specchi murari interposti fra i cordoli, montanti sopra elencati devono essere costituiti in fondazione di muratura di pietra di cm. 50 di spessore; l'istata con mattoni nuovi e con calcestruzzo armato secondo le norme tecniche, in pianterreno, con rattra di pietrame listata dello spessore di cm. 50 nei muri perimetrali e con muratura di mattoni pieni di cm. 26 nei muri interni.

Tutti gli accoppiati specchi murari devono essere costruiti con malta semigrassa composta di sabbia, pozzolana di Roma e calce in pasta in parti uguali.

Solai. Fra i piani costituenti l'edificio devono essere costruiti solai di cemento armato tipo comune di soletta e nervature.

In ogni modo il conglomerato dev'essere a base di 350 Kg. di cemento di prima qualità a lenta presa, tipo Portland per mc. 0,300 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia di ottima qualità.

Il ferro di armatura dev'essere di dimensioni e qualità atte e sufficienti in modo che il telaio sia adatto a resistere ad un sovraccarico di Kg. 400 per ogni mq.

Coperture. L'Impresa esecutrice del presente contratto si obbliga di eseguire tutta la copertura completa dell'edificio, compresa la grossa struttura del tetto ed il manto di tegole tipo Marsiglia, fornendo tutto il materiale necessario a essa e ciò secondo i particolari costruttivi e le dimensioni che saranno date dalla Direzione appaltante durante il corso d'opera, senza poter pretendere per ciò alcun speciale compenso o indennizzo.

Intonaci. Quelli esterni e le decorazioni secondo il progetto saranno fatti in malta semidrenatica a paramento liscio con decorazioni secondo il progetto presentato. Debbono essere ugualmente in malta semidrenatica gli intonaci di tutte le pareti interne di abitazione, vani di disimpegno e ritirato dei soffitti, delle stanze, degli atroni o gabbie di scale, nei vani di cantinato e su tutte le pareti murarie delle abitazioni.

Le pareti verticali del cantinato si eseguirà un intonaco comune a strazzo.

Tinte e pittura. La dipintura interna sarà fatta a colla e colore a scelta in due passate nei locali di abitazione e alle pareti della gabbia di scale ed a calce a due passate nella cucina e nei cantinati. Le stanze di abitazione avranno uno zoccolo ad olio e colore a due passate alto in media cm. 60.

Nelle scale o cabine dette zoccolo avrà un'altezza di cm. 150.

La tinteggiatura esterna sarà a due mani giusta ordine dell'...

Direzione.

Pavimenti. Quello dello scantinato sarà di cemento ad impasto compresso e cilindrato dello spessore di non meno cm. 5 con sottostante masso dello spessore di cm. 20, costituito da pezzi di pietra calcarea a secco con superiore spianamento di calce e cremoni.

Quelli dei piani abitabili saranno di mattonelle di cemento unicolore messe in opera a cemento con sottostante massetto di cui 7 di spessore di calcestruzzo composto di ghiaia e di calce semi-draulica.

Acque piovane. Le acque piovane da convogliarsi con gronda di lamierino zincato sagomato secondo il bernicione, devono mediante doccioni da cm. 8 di diametro scaricarsi nella fognatura domestica e in quella cittadina.

Opere necessarie ed eventuali. Per quanto non è stato qui specificato resta stabilito in modo assoluto ed irrevocabile che l'assuntore dovrà osservare le disposizioni particolare aiate che ove occorrono e per quanto non risultino in contraddizione col disegno l'Ingegnere Capo dell'Ufficio dirigente si riserva di impartire all'Impresa in corso di lavori con regolari ordini di servizio e con disegni di esecuzione, bene inteso fermo restando il prezzo stabilito per le opere appaltate a corpo.

Sono compresi nel presente appalto a corpo le forniture e i lavori di completamento qui appresso indicati.

1°) Gli infissi tutti in legname con le ferramenta ed i vetri accessori inclusa la loro posa in opera e la dipintura che restano a carico dell'assuntore.

I portoni d'ingresso avranno il telaio di castagno, il fusto di abete e la lamiera di castagno guarniti, in tutto con adeguati finimenti e accessori.

2°) Gli arredamenti delle cabine per ritirate, gli acquai in

cucina con le rispettive tubazioni secondarie di scarico dei medesimi.

L'impianto che l'Impresa eseguisce a suo conto per addurre l'acqua in cantiere, se utile per l'alimentazione potabile della casa, potrà esser riscattata dall'Unione edilizia nazionale a prezzi da convenirsi.

L'Impresa dei lavori su ari in ogni caso dovrà osservare quelle prescrizioni e disposizioni che impartirà l'Ufficio tecnico di rigente per permettere e la costruzione conservare insieme con i lavori appaltati, quelli di finimento in determinate parti del fabbricato, senza che ciò mai possa dare diritto al risarcimento di danni ed a maggiori compensi, se anche in dipendenza di uso e consumo di ponti di servizio, attrezzi simili e simili.

Art. 4° Prezzo unitario. Tutto quanto è stato specificato nel precedente articolo 3 e ad ogni modo quanto occorre per costruire in modo perfetto l'edificio è a carico dell'adunatore al quale verrà corrisposto per pagamento e compenso globale un prezzo corpo di L. 500 al m. q. di area coperta.

Art. 5° FORNITURA FERRO E CEMENTO. L'Impresa assume a proprio rischio la fornitura dei materiali tutti da costruzione, riservandosi l'Unione Edilizia Nazionale, di agevolarla in quanto possibile, e senza sua responsabilità per provviste parziali di ferro omogeneo e di cemento.

Le eventuali forniture di detto materiale dell'Unione saranno concesse a prezzi correnti di mercato che saranno stabiliti periodicamente dall'ufficio di approvvigionamento presso la Direzione Generale.

Il prezzo base s'intende fissato per il ferro a L. 3,00 il Kg. e per il cemento a L. 32 il quintale e su detti prezzi base il

sottoscritto assuntore intende regolata la propria offerta.

Le eventuali differenze in più o in meno tra questi prezzi e i prezzi praticati dall'Unione Edilizia o risultanti dalla fattura di acquisto per ferro e cemento che l'appaltatore dovrà a meno a meno produrre giustificandone l'autenticità saranno conteggiati in aggiunta ed in detrazione dell'importo a corpo in occasione della contabilità per gli stati di acconto tenuto calcolo dei quantitativi di detti materiali impiegati nei lavori e distintamente constatati.

ART. 6 Cauzione. A garanzia degli obblighi assunti col presente atto l'Impresa verserà a titolo di cauzione la somma di L. \_\_\_\_\_

da depositarsi nei modi indicati nel capitolato generale.

ART. 7 Modalità dei pagamenti. I pagamenti vengono fatti a certi = rivati di acconto a rate di L. \_\_\_\_\_ ciascuno.

ART. 8 Tempo utile per la ultimazione dei lavori. I lavori devono essere ultimati entro cinque mesi dalla data della consegna dei lavori stessi. In caso di ritardo l'assuntore sarà passibile di una penale di L. 20,00 (lire venti) per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 Disposizioni generali. Fanno parte integrante del contratto i disegni ed il progetto della casa allegati al numero di due piante una sezione ed un prospetto, il presente contratto ed il capitolato generale tecnico ed amministrativo dell'Unione Edilizia Nazionale, alle cui pattuizioni i contraenti si riportano per tutto quanto non sia esplicitamente considerato nel presente atto. Fa altresì parte del contratto l'elenco dei prezzi per la valutazione dei lavori in aggiunta e varianti, avvertendo che detti prezzi non potranno giammai essere invocati per giustificare o richiedere la revisione del prezzo a corpo ed indennizzi quali

si vogliano.

ART. 10. Eventuali Controversie. Si ha espresso richiamo alla clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie con arbitrate inappellabile di tre mesi, ed alla facoltà di risoluzione dell'appalto in qualsiasi tempo qualora ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante i lavori non venissero sviluppati con regolarità e con la prescritta attività.

In caso di risoluzione e sempre quando non ricadano casi di negligenza grave o di frode, l'Amministrazione corrisponderà il solo importo di prezzi contrattuali delle opere e provviste utili eseguite escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

Tutte le controversie che possono insorgere in corso di lavoro su eventuali aumenti di costo delle opere dovranno essere intrinseche alla forma del regolamento 25 maggio 1895 n° 350, previa regolare iscrizione delle domande a registro di contabilità con memoriali e quadri di differenza specificanti con tutta precisione la consistenza ed il montare dei maggiori oneri eventualmente sostenuti dagli impresari.

Nelle procedure di risoluzione di dette controversie se anche verrà dall'Unione deferita al giudizio del Collaudatore, l'Impresario potrà in alcun caso sospendere e comunque rallentare i lavori.

ART. 11. Modalità tecniche di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme contenute nell'unito capitolato generale e le disposizioni del presente foglio di condizioni speciali.

Elenco dei prezzi per la valutazione dei lavori di maggiori fondazioni e aggiunte varianti alle opere nell'appalto a corpi.

- 1°) Scavi a sezione ristretta ed obbligata di larghezza e profondità non superiore a m. 3 in materia di qualsiasi natura e consistenza comprese le armature delle pareti dei cavi e l'eventuale perdita di legname, ed il trasporto a rifiuto delle pubbliche discariche al mc. lire tre e cent. 80 L. 3,80
- 2°) Scavo di fondazione come al precedente N° 1 ma per profondità compresa fra m. 2 e m. 4 misurata a partire dal piano medio di campagna e da quello preliminare di spianamento al mc. lire cinque L. 5,00
- 3°) Scavo di fondazione come al precedente N° 1 ma per profondità compresa fra m. 4 e m. 6 misurato come sopra al mc. lire otto L. 8,00
- 4°) Calcestruzzo per sottofondazione ed altra opera di getto composta di volumi uguali di pietrieco dimezzato e vagliato e di malta idraulica di calce e sabbia (1:2 in volume) al mc. lire sessanta L. 60,00
- 5°) Conglomerato cementizio per fondazioni, montanti ed altro in opera composti di mc. 0,50 di cemento, mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di ghiaia incluse le cinte di tavole occorrenti ed ogni altro onere per la formazione dei getti al mc. lire cento quaranta L. 140,00
- 6°) Calcestruzzo cementizio come sopra per cordoli di fondazione correnti, montanti, pilastri ed ogni altro manufatto di sezione non maggiore di m. 0,12 per 0,12 composto come sopra, compresa l'armatura provvisoria di legname ed il disarmo per opere di cemento armato esclusa la fornitura del ferro di armatura al mc. lire centocinquanta L. 150,00
- 7°) Sovraprezzo a quello del N° 5 nella ipotesi che venga ordinato

- il conglomerato a dosatura di Kg. 300 di cemento al mc. lire ven =  
ti L. 20,00
- 8°) Sovrapprezzo a quello del N° 5 nella ipotesi che venga ordinat  
to il conglomerato a dosatura di Kg. 350 di cemento al mc. lire  
quaranta L. 40,00
- 9°) Sovrapprezzo a quello del N° 5 nella ipotesi che venga ordinato  
il conglomerato a dosatura di Kg. 400 di cemento al mc. lire cin =  
quantacinque L. 55,00
- 10°) Compenso per lavorazione posa in opera di ferro per armatu =  
ra di cementi armati compresa la boiacatura di cemento ed i le =  
gamenti di filo di ferro, inclusa la fornitura dei detti fili al  
Kg. centesimi trentacinque L. 0,35
- 11°) Muratura di pietrame sia di cava che proveniente da demolizi =  
one, completamente netta scabra, con malta semidraulica di cal =  
ce, sabbia e pozzolana per ogni mc. di muratura  
in fondazione e in elevazione al mc. lire L. 30,00
- 12°) Muratura di pietrame come sopra ma con ricorsi  
di mattoni pieni nuovi a distanza di cm. e  
quello analogo in alto ed in basso al mc. lire settanta L. 70,00
- 13°) Muratura di mattoni pieni nuovi e malta semidraulica come  
sopra e malta semidraulica per muri a scretti che curvi, tanto in  
fondazione che in elevazione al mc. lire centocessanta L. 160,00
- 14°) Soffitto liscio a rete metallica con intonaco di calce e gesso  
compresa ogni fornitura e mano d'opera necessaria al mq. lire di =  
ciotto L. 18,00
- 15°) Muratura di mattoni pieni e forati per tramezzi dello spes =  
sore di cm. 13 con malta semidraulica come sopra e malta idraulica  
per ogni mq. lire venti L. 20,00
- 16°) Riempimento in breccia per vespai al mc. lire venti L. 20,00
- 17°) Solai in cemento armato del sistema Frazzi Miozzo, Salerno

Salerni e simili con soletta armata dello spessore minimo di cm. 6 atti a resistere a kg. 400 di sovraccarico, per ogni mq. ferro compreso lire quaranta L. 40,00

18°) Canale di gronda verniciato a due passate per ogni ml. lire quindici L. 15,00

19°) Tubi in doccia cilindrici verniciati a due passate per ogni ml. lire dodici L. 12,00

20°) Intonaco liscio a regola piano o curvo di malta semidraulica come sopra al mq. lire tre L. 3,00

21°) Posa in opera di serramenta al mq. lire dieci L. 10,00

22°) Posa in opera e fornitura di pavimento di mattonelle di cemento incluso il massetto d'impasto magro di malta di calce e pozzolana come sopra al mq. lire quattordici L. 14,00


23°) Pavimento in battute di cemento al mq. lire cinque L. 5,00


24°) Imbiancatura di ... L. 0,40

25°) Lavori in ferro ... quattro L. 4,00

26°) Marcia piede con pav. ... nate della ... delle acque al ml. lire ventidue L. 22,00













195 11 55 1/4  
186

George W. C. Sargent






Fig. 3. Scale 1/10



Fig. 4. Scale 1/10

Fig. 5. Scale 1/10

Fig. 6. Scale 1/10

Fig. 7. Scale 1/10



Sezione



Sezione



Sezione

Fig. 8




Fig. 10. Scale 1/10 - Front



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
della proprietà intellettuale

Fig. 11. Scale 1/10 - Front



Fig. 12. Scale 1/10



Fig. 13



Fig. 14. Scale 1/10

Fig. 15



AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

N<sup>o</sup> 9493

della matrice  
Mod. 72 - A

UFFIZIO

Articolo N<sup>o</sup> \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ del (1) \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_

Il Sig.

*Cappromi Giuseppe Maria*

ha pagato Lire

*Centodieci e 60*

per

*2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup>*

Annualità Privativa

*31-3-921*

Reg. att. Vol. 554 N. 186 per:

*"Solario" Plochiu*



Per \_\_\_\_\_ ato.

Per \_\_\_\_\_ li.

L. 110 48

L. 20

Totale L. 110 68

Addi 19-6-1923

Il Ricevitore

*[Signature]*

*237*



Reg. Gen. N.

Reg. Att. N.

195/11

186 via 55/1

Elenco delle carte a corredo della domanda di Privativa Industriale della durata di anni tre avente per titolo: Solais, blocchi e loro congiunzioni per la costruzione rapida di case economiche in cemento.

1° Domanda; -

2° Descrizione in triplo; -

3° Disegni, tavola N° 1 in triplo; -

4° Ricevuta della tassa pagata in L. 84,60;

5° Una marca da bollo da L. 2,00;

6° Il presente elenco.

Padova li 31 gennaio 1921

Giuseppe Maria Capponi

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
della proprietà Intellettuale

*Spintio*





Reg. Gen. N. 195/111  
Reg. Att. N. 186 554

Descrizione del trovato avente per titolo  
"Solaio, blocchi e loro congiunzione per  
la costruzione rapida di case econo-  
miche in cemento," inventato da me  
sottoscritto Giuseppe-Maria Capponi  
fu Augusto, domiciliato in Padova Via  
Vescovado N° 25.

Lo scopo della mia invenzione è quello di poter  
avere un tipo di costruzione composto di speciali  
elementi costruttivi in modo che con rapidità ec-  
cezionale, grande economia e facilità di messa in opera,  
si possano avere delle case immediatamente abitabili, acust-  
te, incombustibili, asismiche e igieniche. Per ottenere  
ciò studiai uno speciale edificio da costruire in cemen-  
to, ma a pezzi da farsi fuori d'opera e da montarsi  
in opera per mezzo di rilegamenti speciali e non  
con l'uso di malte comuni. Gli elementi essenziali  
dello speciale edificio studiato sono costituiti da  
blocchi in cemento e da un solaio-soffitto in ce-  
mento armato. I blocchi in cemento, ideati per le strut-  
ture murarie, sono fatti in modo che per la loro messa  
in opera, onde formare muri interni ed esterni di un  
edificio, non occorre alcun ausilio di malta che li un-  
isca l'uno all'altro, malta che per il suo assinga-

mento e la mia presa avrebbe ritardata la costruzione e l'abitabilità della casa, con essi costruita. Per mettere in opera i miei blocchi, di cui quelle tavole presentate si vede la pianta nelle Fig<sup>re</sup> 4 e 6 e la sezione nelle Fig<sup>re</sup> 5 e 7, onde formare con essi muri perimetrali e interni, attacchi ed angoli fra muri, basta unicamente infatti appoggiarli l'uno a fianco dell'altro come nelle Fig<sup>re</sup> 1, 2 e 3 nelle quali in pianta e in proiezione è rappresentata una serie di blocchi da muri perimetrali con angolo di edificio e attacco di muro interno. La prima fascia di detti blocchi, che rappresenta l'inizio dei muri di elevazione, parte e poggia su di un basamento di getto di calastrozzo di cemento armato che costituisce il <sup>cordolo</sup> cordolo di fondazione. Allorché detti blocchi vengono appoggiati sopra il <sup>cordolo</sup> basamento, accostandoli l'uno all'altro nel modo come alle Fig<sup>re</sup> 1-2 e 3 delle tavole presentate, si formano fra essi dei vuoti prodotti dall'avvicinamento delle due alette estreme dell'uno alle due alette estreme dell'altro; questi vuoti che nelle figure su dette sono coperti da tralini o linette (tratteggiatura), vengono man mano riempiti per metà della loro profondità di calastrozzo di cemento. Sopra ai blocchi di questa prima fascia si appoggiano poi, sempre senza malta, i blocchi che dovranno cost



tuire la seconda fascia, nella identica posizione dei blocchi sottostanti e cioè in modo che ogni parte del blocco superiore combaci con la identica parte del blocco inferiore. Si ripete poi anche qui l'operazione di riempire per mezz'ore i vuoti formati dal contatto delle alette estreme di due blocchi con calcestruzzo di cemento, vuoti che corrispondono perfettamente a quelli riempiti nella prima sottostante fascia di blocchi costruita. Si continua così a sovrapporre tante fasce di blocchi l'una sull'altra come per le due sopra descritte e cioè fino ad arrivare al piano d'appoggio dei travi per i solai-soffitto o al l'inizio del cornicione di gronda. In questi due punti si sostituisce alla fascia di blocchi un cordolo <sup>o talpa</sup> di calcestruzzo di cemento armato da gettarsi in opera e nel quale risultano incastrati i travi di cemento armato e le lastre di pavimentazione dei solai-soffitto o le testate delle capriate del tetto. Detto cordolo rilega anch'egli tutti i montanti di calcestruzzo di cemento che automaticamente si sono costruiti in opera con riempire i vuoti fra le alette ravvicinate delle estremità dei blocchi contigui. Sull'angolo dell'edificio si toglie una delle alette a uno dei due blocchi che formano l'angolo stesso e si accosta perpendicolarmente all'altro come nelle Fig<sup>re</sup> 1 e 2, lettere a b, a' b' riempendo poi il vuoto fra le alette rimaste, di calcestruzzo di cemento che

107  
L'opera di 1000 m<sup>2</sup>

Giuseppe Maria Capponi



nella parte libera, sarà contenuto, fino a che non avrà  
presa consistenza, da una lamiera curva uso gronda o  
da due tavole ad angolo retto, secondo che si voglia l'angolo  
dell'edificio arrotondato o no. Per gli attacchi dei muri  
interni ai muri perimetrali, si tolgono invece a  
due blocchi contigui del muro perimetrale le due alette  
che sono in contatto verso la parte interna dell'edi-  
ficio e in questo punto di congiunzione dei due bloc-  
chi su detti si accosta il blocco del muro interno come  
alle Fig. 2 e 3, lettere c d f, e d' f' riempiendo di  
calcestruzzo di cemento il vuoto creato fra le alette  
dei tre blocchi accostati. Si vede quindi chiaramente che  
tutto l'edificio, se costruito viene ad essere formato come  
da una gran gabbia di cemento di cui i cordoli di  
cemento armato che sono alla fondazione, al solaio e alla  
gronda formano i telai da cui partono tante rigide  
stecche di cemento alla distanza interasse di m. 1, essendo  
di m. 1 la lunghezza massima dei blocchi, stecche che  
non sono altro che i montanti o pilastri automati-  
camente formati col riempire di calcestruzzo il vuoto  
creato nell'accostamento dei blocchi sopra descritti.  
Si vede anche come detti montanti rilegano in maniera  
rigida e perfetta tutti i blocchi che, pur non essendo murati,  
non possono assolutamente più muoversi dal loro  
posto. Il solaio-soffitto ideato è che, come si è detto,

rimane chiuso nella fascia rigida del cordolo di cemento armato, e sostituito da travi in cemento armato, le cui sezioni, all'incastro e alla mezzeria, si vedono nelle Fig<sup>re</sup> 14 e 15 delle tavole presentate, sui quali sono appoggiate delle lastre <sup>nelto, in piano</sup> di cemento retinato della dimensione di un metro <sup>per m. 0,50</sup> di lato e dello spessore di cm. 6, come si vede nelle Fig<sup>re</sup> 10-11 di fronte e di profilo. Dette lastre presentano sul bordo in due lati concorrenti, una scanalatura e sugli altri due lati del bordo un rialto a cordoncino come è mostrato dalla Fig<sup>ra</sup> 12, nella scala 1:2,5. Dovendo esse formare pavimento e soffitto, sono granigliate e lucidate su di una faccia, mentre sull'altra <sup>proporzionata</sup> hanno un leggero rilievo un rosone come si vede nella Fig<sup>re</sup> 10. Mezi in opera i travi di cemento su detti alla distanza interasse di m. 1 l'uno dall'altro e appoggiate su di essi le lastre di cemento in modo da fare incastrare bene i cordoncini che risaltano sul bordo di una nelle corrispondenti scanalature delle lastre vicine, si getta sui muri il cordolo di cemento armato che tutto il solaio-soffitto così costruito rilega e rende inamovibile. A completare la parte decorativa del soffitto <sup>possono</sup> si applicano poi sotto le linee di contatto delle lastre su dette, nel senso normale ai travi di appoggio, tanti blouretti di gesso sagomati come i travi e

noè come alla Fig.<sup>na</sup> 13, blocchetti che trovano facile appoggio sui travi per la loro speciale sagomatura e che servono a formare coi travi stessi delle riquadrature simili a quelle di un soffitto a cassette come si vede nella Fig.<sup>na</sup> 9, mentre sulla Fig.<sup>na</sup> 8 si vede invece il pavimento formato dalla parte superiore delle lastre descritte.

### Rivendicazioni

Di tutto questo metodo speciale da me trovato per la costruzione rapida ed economica di cose in cemento, chiedo la protezione della Legge sulle parti che costituiscono la essenziale novità e cioè sul solaio-soffitto e, per le strutture murarie, sui blocchi e le loro giunzioni. Rivendico quindi come mia invenzione i blocchi in cemento del tipo già descritto e secondo come risultano dai disegni presentati nelle Fig.<sup>na</sup> 4 e 5 (pianta) 6 e 7 (sezione) e ciò allo scopo di avere l'esclusivo diritto di fabbricarli, venderli e adoperarli. Detti blocchi, come si vede appunto nelle figure su dette, sono di due dimensioni: il tipo di dimensione maggiore, Fig.<sup>na</sup> 4 e 5 come per la costruzione dei muri perimetrali, mentre il tipo di minore dimensione, Fig.<sup>na</sup> 6 e 7, è fatto per i muri divisorii e interni, come si vede nelle Fig.<sup>na</sup> 2 e 3. Le proporzioni delle loro parti sono fissate nei disegni. Rivendico il metodo delle

loro congiunzioni come nella descrizione fatta e  
come risulta nei disegni alle Fig.<sup>re</sup> 1, 2 e 3. Rivendo  
dico infine come mia invenzione lo speciale so-  
lario-soffitto in cemento armato, costruito fuori  
d'opera e da comporsi in opera nella manie-  
ra descritta e di cui alle Fig.<sup>re</sup> 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14 e 15 delle tavole presentate; completo  
in tutte le sue parti e anche ciò, come tutto quan-  
to sopra rivendicato, allo scopo di avere l'esclusività  
di pubblicarlo, venderlo e adoperarlo. Anche di esso e  
delle sue parti le proporzioni sono quelle che  
risultano fissate dai disegni delle tavole presen-  
tate come nelle Figure 10, 11, le quali sono in  
scala 1:10, per la Fig.<sup>re</sup> 12 in scala 1:2,5 e  
per le Figure 13-14 e 15 in scala 1:5.

Padova 31 gennaio 1921

Giuseppe Maria Capponi

Visto

L'Ufficio di Registro

L. G. G. G.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
della proprietà intellettuale

Quintozzi





REGNO D'ITALIA

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## Attestato di Privativa Industriale

(Legge 30 ottobre 1859, n. 3731)

Al N. 186 Vol. 554 del Registro degli Attestati è stata iscritta la  
 domanda depositata, coi documenti voluti dalla legge, all'Ufficio di Padova  
 nel giorno 14 del mese di gennaio 1921 alle ore 11

da

Cannoni Giuseppe Maria

a Padova

per ottenere una privativa industriale per il trovato designato col titolo:

"Solais, blocchi e loro congiunzioni per costruzione  
 rapida di case economiche in cemento."

La privativa ha la durata di anni tre a decorrere dal 31 marzo  
1924 salvo i casi di nullità, annullamento e decadenza previsti dalla legge.

Il presente Attestato non garantisce che il trovato abbia i caratteri voluti dalla legge perchè  
 la privativa sia valida ed efficace, e viene rilasciato senza esame preliminare del merito e della  
 novità di esso

Roma, li 22 marzo 1923

IL DIRETTORE



55.30  
 55.30  
 110.60

# ESTRATTO DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 1859

## SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Art. 6. — Non possono costituire argomento di privativa: 1° le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica; 2° le invenzioni o scoperte che non hanno per scopo la produzione di oggetti materiali; 3° le invenzioni o scoperte puramente teoriche; 4° i medicamenti di qualunque specie.

Art. 9. — L'autore di un'invenzione o scoperta munita di privativa e coloro che hanno causa da lui, possono chiedere un attestato completo per ogni modificazione da loro arrecata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione, che ha per oggetto, gli effetti della privativa principale per tutto il tempo della durata di essa privativa.

Art. 10. — Gli effetti di un attestato di privativa rispetto ai terzi cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

La durata di una privativa non sarà maggiore d'anni 15 nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno d'uno dei mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre susseguente e più prossimo al di in cui esso attestato fu chiesto; nè conterrà mai frazione di anno.

Art. 11. — La durata di una privativa per invenzione o scoperta, già munita di privativa all'estero, non eccederà quella della privativa straniera concessuta per il termine più lungo, ed in ogni caso non oltrepasserà 15 anni.

Art. 12. — Un attestato di privativa concesso per meno di 15 anni, potrà essere prolungato di uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento congiunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i 15 anni.

Art. 13. — Il prolungamento di un attestato di privativa comprende quello di tutti gli attestati completivi.

Art. 14. — Gli attestati di privativa saranno sottoposti ad una tassa proporzionale quando si domanda la privativa e ad un'altra annuale. La tassa proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiedono la privativa. La tassa annuale sarà di lire 40 per i primi tre anni; 65 per i successivi tre anni; 90 per il settimo, ottavo e nono anno; 115 per il decimo, undecimo, duodecimo; e 140 per i rimanenti tre anni.

Art. 15. — La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate al tempo in cui si presenterà la domanda dell'attestato. Le altre annualità saranno pagate con anticipazione il primo giorno di ciascun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la privativa sia prolungata.

Art. 16. — La tassa di un attestato completo consisterà nell'unico pagamento anticipato di venti lire.

Art. 17. — Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire 40, oltre alla tassa proporzionale, ed alla annualità, di cui la prima, quella cioè corrispondente al 1° anno di prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà presentata la domanda, e le altre con anticipazione, come si è detto all'art. 15.

Art. 23. — Nel corso dei primi sei mesi della durata d'una privativa, cominciando a contare dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre posteriore e più prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato si appartiene, può chiedere che venga ridotto soltanto ad una delle parti della descrizione unita alla prima domanda, indicando distintamente quelle che intende di escludere dalla privativa. Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell'attestato di privativa ridotto.

Art. 24. — A questa domanda di riduzione debbono essere uniti: 1° la bolletta o ricevuta comprovante il versamento di lire 40; 2° tre originali e tre copie della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta; 3° tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti.

Art. 25. — Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione e avranno la durata degli attestati di privativa.

Art. 26. — Entro i sei mesi ond'è parola all'art. 23 saranno conferiti attestati di modificazione soltanto all'autore dell'invenzione o scoperta munita di privativa od a chi ha causa da lui.

Art. 28. — Alla domanda per prolungamento di privativa saranno uniti: 1° il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento; 2° la ricevuta della tassa indicata nell'art. 17; 3° l'atto e l'elenco onde è menzione nei paragrafi 5 e 6 dell'art. 21 (1).

Art. 46. — Ogni atto di trasferimento di privativa dovrà essere registrato al Ministero e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* a spese del richiedente. Il trasferimento non avrà effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione.

Art. 47. — Per operare questa registrazione colui, a pro di cui la trasmissione ha avuto luogo, dovrà presentare o far presentare il titolo da cui risulta, e due note in carta bollata contenenti: 1° il nome e cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel titolo; 2° la data e la natura del titolo che si presenta e, dove sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto; 3° la data dell'istituazione quando ebbe luogo; 4° la dichiarazione precisa dei diritti trasmessi; 5° la data della presentazione di esse note, che sarà pure quella della registrazione.

Art. 49. — Se i diritti derivanti da un attestato sono trasferiti per intero ad una sola persona, questa sottentra all'obbligo di pagare la tassa; se a più persone collettivamente, queste sottentrano in solido a simile obbligo; se sono parzialmente trasmessi a più persone o sono in parte alienati, non è preso registro del titolo di trasmissione se non si presenta, contemporaneamente al titolo, la ricevuta da cui risulti il pagamento nelle pubbliche casse di una somma eguale alle restanti annualità di tassa.

Art. 57. — È nullo un attestato: 1° se concerne una delle invenzioni o scoperte comprese nell'art. 6; 2° se concernendo una delle invenzioni o scoperte indicate nell'art. 37 (2), la privativa fu per errore conferita contro l'avviso dell'autorità sanitaria. Se fu poi conferita per errore senza consultare l'autorità prefetta, la privativa diverrà nulla, quando, provocato l'avviso, questo sia contrario; 3° se per malizia di colui che ottenne l'attestato di privativa, il titolo o rubrica dell'invenzione o scoperta non corrisponde al suo vero oggetto; 4° se la descrizione aggiunta alla domanda di privativa è insufficiente o dissimula e trascura alcuna delle indicazioni necessarie alla pratica dell'invenzione o scoperta che fu munita di attestato; 5° se l'invenzione o scoperta non è nuova o non è industriale; 6° se fu concessa privativa ad un terzo per modificazione di una invenzione entro i sei mesi riservati all'autore ed a coloro che hanno causa da lui; 7° è nullo anche qualunque attestato completo quando in realtà la modificazione per cui fu chiesto non concerne la invenzione principale; 8° e infine è nullo un prolungamento chiesto dopo spirato il termine della privativa o dopo pronunziato l'annullamento assoluto di questa.

Art. 58. — Cessa d'essere valido un attestato: 1° se non si eseguisce anche per una volta sola il pagamento anticipato della tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza; 2° se nel caso che la privativa sia stata conferita per cinque anni o meno, la invenzione o scoperta cui riguarda non fu messa in pratica entro l'anno consecutivo al conferimento di essa, ovvero se per un anno continuo ne fu sospeso l'esercizio; 3° se non fu praticata e se venne sospesa per due anni, nel caso che la durata della privativa sia di più di cinque anni. Nell'una e nell'altra ipotesi non avrà luogo l'annullamento se l'inazione fu effetto di cause indipendenti della volontà di colui o di coloro a cui l'attestato appartiene. Fra queste cause non è compresa la mancanza di mezzi pecuniari.

(1) Art. 21. — 5) Se vi è un mandato, l'atto di procura in forma autentica, ovvero sotto forma privata, purchè, in questo secondo caso, la sottoscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede.

6) Un elenco delle carte e degli oggetti presentati.

(2) Art. 37. — Trattandosi d'invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione e quant'altro potrà occorrere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima d'accettare l'attestato di sorta.

## AVVERTENZE

---

Per mantenere in vigore la privativa occorre pagare annualmente la tassa per tutta la durata indicata nell'attestato, e al termine di questa, se la privativa abbia durato meno di quindici anni, chiederne il prolungamento.

Il pagamento della tassa annuale deve effettuarsi ogni anno, al più tardi tre mesi dopo la data da cui decorre la durata della privativa (V. articoli 10, 14, 15 e 58-1° della legge, riportati alla pagina precedente).

La presentazione della domanda di prolungamento deve farsi non più tardi del giorno nel quale ha termine la durata della privativa (V. articoli 12, 13, 17, 28 e 57-8° della legge, riportati alla pagina precedente).

*Le tasse si pagano in qualunque città del Regno presso l'Ufficio del Registro (tasse per concessioni governative).*

